



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A7182 del 13/07/2011

Proposta n. 14701 del 11/07/2011

Oggetto:

Legge n.119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 - Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla SOC. COOP. PRODUTTORI LATTE SERMONETA.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Legge n.119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla SOC. COOP. PRODUTTORI LATTE SERMONETA.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale*” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO l'Atto di Organizzazione n.A6207 del 20.06.2011 recante per oggetto: “*Delega ex art.166 del r.r. 1/2002 della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio*”;

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, istitutivo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n.119 del 30 maggio 2003 “*Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari*”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 31/07/2003 recante modalità di attuazione della legge n.119/2003, ed in particolare l'art. 5 relativo al riconoscimento degli acquirenti;

VISTA la Determinazione dirigenziale n.A2519 del 28/03/2011 recante per oggetto: “*Reg. (CE) 1788/2003, Legge n.119/2003, art.4, comma 1 – Prelievo supplementare nel settore lattiero. Pubblicazione albo regionale primi acquirenti di latte bovino riconosciuti per la campagna lattiera 2011/2012*”, con la quale l'amministrazione regionale ha provveduto a concedere il riconoscimento di primo acquirente alla SOC. COOP. PRODUTTORI LATTE SERMONETA, identificata dal numero di iscrizione n.181.

CONSIDERATO che, con raccomandata n.13634956203-9 del 20.06.2011, acquisita a protocollo con n.298878 del 06.07.2011, la SOC. COOP. PRODUTTORI LATTE SERMONETA, nella persona del suo legale rappresentante, comunica che “*a partire dal primo aprile 2011 la suddetta cooperativa non è più primo acquirente. Tanto dovevamo per giusta comunicazione per la relativa cancellazione dall'albo regionale*”;

CONSIDERATO che la revoca del riconoscimento rileva non come esito di un procedimento amministrativo, ma su istanza di parte e quindi, alla data odierna, possano ragionevolmente non applicarsi i termini sanciti dall'art.4 comma 3 della Legge 119/2003 per cui la revoca di cui sopra ha

effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti;

PRESO ATTO che in fede all'art.4 comma 3 della Legge 119/2003 l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso;

PRESO ATTO che in fede all'art.5 comma 6 del D.M. 31 luglio 2003 l'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla Regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento;

RITENUTO, quindi, di dover revocare il riconoscimento di primo acquirente alla ditta sopra indicata a partire dalla data del primo aprile 2011;

DETERMINA

di revocare, per quanto in premessa richiamato, il riconoscimento di primo acquirente ai sensi dell'art.23 par.3 del Reg. (CE) n.595/2004, alla sotto indicata Ditta, identificata dal numero di iscrizione all'Albo Regionale degli acquirenti riconosciuti come da determinazione del Direttore n.A2519 del 28/03/2011:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE
181	SOC. COOP. PRODUTTORI LATTE SERMONETA A R.L.	00088490594

Si demanda all'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile della Direzione Regionale Agricoltura la notifica del presente atto alla Ditta come sopra identificata a mezzo raccomandata A/R.

Avverso il presente provvedimento la Ditta sopra indicata può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente determinazione o alternativamente presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
della Direzione Regionale Agricoltura
Dr. Roberto Ottaviani